Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 3 – Aree Naturali Protette, Rete Natura 2000, Sviluppo Sostenibile
tel. 091 7077210 - Via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

Prot. n. 63813 del 24.08.2023

OGGETTO:TUTELA DELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO RICADENTI ALL'INTERNO DEL PARCO DELL'ETNA. COMPETENZA RILASCIO PARERI. ART. 146 D.LGS. 42/2004

Al Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26.12.2018
comm.sisma2018ct@pec.governo.it

All' Ente Parco Regionale dell'Etna
parcoetna@pec.it

e p.c. A Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

A Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania
soprict@certmail.regione.sicilia.it

Perviene la nota prot. n. 40240 del 31.05.2023 e nota di sollecito prot. n. 63082 del 18.08.2023 con la quale Codesto Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26.12.2018, chiede tra gli altri a questo Dipartimento di chiarire i passaggi procedurali di autorizzazione paesaggistica all'interno dei Parchi regionali, ai sensi della L.R. 14/88 e s.m.i., in particolare per interventi da attuare nel Parco Regionale dell'Etna, a seguito della nota della Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Catania.

Lo scrivente conferma quanto rappresentato dalla Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Catania del 15.05. u.s. e ancor prima dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, nota prot. n. 9876 del 19.02.2019 (in allegato), che richiama il parere dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina in merito all'oggetto.

Pertanto in sede di rilascio del N.O., l'Ente Parco dovrà acquisire le preliminari valutazioni della Soprintendenza in sede di CRPPN, quale CTS, se convocato o autonomamente.

Si coglie l'occasione anche per richiamare l'attenzione sull'articolo 145, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. " *Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette*".

ALLEGATI:

- Nota prot. n. 9876 del 19.02.2019 – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
- parere 2134/2018 – Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina.

Il Dirigente del Servizio

Francesco Picciotto

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali
e dell'Identità siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana

90139 Palermo – via delle Croci, 8
Tel. 091 7071823 - 824 - 737
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Codice Fiscale 80012000826
Partita Iva 02711070827

Servizio Tutela e Acquisizioni
-90139 Palermo – Via delle Croci, 8
Tel. 0917071704 - Fax 0917071702
serv.tutelabci@regione.sicilia.it
Indirizzo di Posta Certificata:
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Rif. nota: Prot. n. del

Palermo Prot. n. 9876 del 19 FEB. 2019

Allegati n.

Oggetto: Tutela delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ricadenti all'interno dei Parchi regionali. Competenza rilascio pareri

All'Assessorato regionale
Territorio e Ambiente
Dipartimento regionale Ambiente
Dirigente generale
Segreteria del C.R.P.P.N.
PALERMO

E p.c Alla Soprintendenza per i Beni culturali
MESSINA

Si trasmette in allegato, per le valutazioni di competenza , il parere reso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, a seguito di apposita richiesta della Soprintendenza di Messina, che legge per conoscenza e si ringrazia per la proficua collaborazione, in merito alla problematica concernente la competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche all'interno dei Parchi regionali, il cui contenuto si condivide.

Si ritiene, però, a parziale modifica, che, in considerazione della specifica competenza della Soprintendenza per i beni culturali in ordine alla tutela del paesaggio, il parere, in seno al CRPPN, debba essere espresso dal Soprintendente o dal responsabile della Sezione per i Beni paesaggistici della stessa Soprintendenza , di volta in volta delegato dal Dirigente generale.

Si rimane in attesa di riscontro, anche ai fini della divulgazione del parere alle altre Soprintendenze per i beni culturali della Sicilia.

Il Dirigente generale
Sergio Alessandro

Responsabile procedimento (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Stanza Piano Tel. Durata procedimento (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) - Responsabile

Stanza Piano Tel. Orario e giorni ricevimento

Avvocatura Distrettuale dello Stato

di Messina

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI MESSINA

21 ...

Prot. n. 00.12191

Risposta a nota

Del 15.11.2018

Prot. n. 6796

Allegati

Cs. 2134/2018 *Avv. A. Gangemi*

e.mail-antonio gangemi@avvocaturastato.it

SICILIA - SOPRINTENDENZA PER I ... - 32637/20/12/2018-P-acome AL.2134/2018

Alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali
Messina

Oggetto: ***Richiesta di parere su rilascio autorizzazione paesaggistica.***

Con la nota in epigrafe, codesta Soprintendenza per i BB. CC. AA. di Messina premesso che l'Ente Parco non potrebbe chiedere il parere del Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale previsto dall'art. 24 comma 5 l.r. n. 14/1988 ma non ricostituito, chiede se, stante l'impossibilità di acquisire il parere del Consiglio Regionale, l'ente parco sia tenuto o meno ad acquisire il parere della Soprintendenza sui progetti di opere da realizzare all'interno del territorio del Parco come previsto in via ordinaria dall'art. 146 del D. Lgs. 42/2004.

L'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara sostiene che non debba essere acquisito alcun parere della Soprintendenza atteso che lo stesso non è previsto dalla lex specialis dei Parchi, (art. 24, comma 5, della L.R. 9 agosto 1988, n. 14, come modificata, da ultimo, dalla L.R. 14 aprile 2006, n. 14) che ha attribuito agli Enti Parco la competenza al rilascio di un provvedimento che sostituisca anche l'autorizzazione paesaggistica e l'autorizzazione per il vincolo idrogeologico.

E' anzitutto necessaria una premessa ricostruttiva del quadro normativo vigente.

Rub. N. ...
del 28 DIC. 2018

L'articolo 14 dello Statuto della Regione siciliana attribuisce alla regione competenza legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio, conservazione delle antichità e delle opere artistiche (lett. n) e di musei e biblioteche (lett. r)

La Corte Costituzionale, in numerose pronunzie (cfr., tra le tante, sentt. n. 18 del 1969 e n. 165 del 1973) ha tuttavia affermato che nelle ipotesi in cui la Regione, seppur titolare di competenza legislativa esclusiva, non provvede a disciplinare una materia, o taluni aspetti di essa, con proprie norme, trova applicazione, di pieno diritto, anche in ambito regionale, la disciplina di fonte statale.

Hanno trovato, quindi, applicazione, in ambito regionale, la legge 1 giugno 1939, n. 1089 recante "*Tutela delle cose di interesse artistico e storico*" e la legge 29 giugno 1939, n. 1497 concernente la "*Protezione delle bellezze naturali*", anche in forza, peraltro, del rinvio alle leggi sopracitate contenuto nell'art. 1 dello stesso D.P.R. n. 637/1975.

La materia è stata quindi ridisciplinata, dapprima con il decreto legislativo n. 490/1999, che all'art. 166 ha espressamente abrogato le leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939 e, da ultimo, con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (contenente il *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137*), che, per quanto detto, è di immediata applicazione in Sicilia.

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio prevede l'autorizzazione di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, definita "*autorizzazione paesaggistica*", che "*costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio*" (art. 146, comma 4, D. Lgs 42/2004). Essa deve essere richiesta, secondo il comma 2 dello stesso articolo, dai "*proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge*", presentando alle amministrazioni competenti "*il progetto degli interventi che intendano intraprendere*", fermo restando che dovranno "*astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione*".

Stabilisce inoltre il quinto comma dell'art. 146 che "*sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo aver acquisito il parere .... del soprintendente* [...]". Questa funzione autorizzatoria è esercitata dalla regione "*avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali*". La regione "*può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra*

attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia".

In sostanza, l'art. 146 assegna, in linea generale, alla regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ma prevede che l'esercizio della funzione autorizzatoria possa essere delegata ad altri enti, tra cui gli enti parco, a condizione che siano dotati di apparati tecnico-scientifici ed amministrativi necessari per svolgere tale funzione.

I commi 4 e 5 dell'art. 24 L. r. 14/1988 così dispongono: "*Dalla costituzione dell'Ente parco ogni concessione o autorizzazione delle autorità competenti relativa a qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio del parco e alla disciplina del piano territoriale è subordinata al preventivo nulla osta dell'Ente parco che lo rilascia, in conformità alle prescrizioni del decreto istitutivo del parco e alla disciplina del piano territoriale e del regolamento di cui all'articolo 10, entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta; ove il nulla osta, non venga rilasciato entro tale termine esso si intende negato.*

Il nulla osta di cui al comma precedente è rilasciato dal presidente dell'Ente parco, sentito il parere vincolante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio da rendere entro il termine di trenta giorni, secondo criteri e modalità generali attuativi del regolamento dell'Ente e sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche, nonché le autorizzazioni e/o i nulla osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dalla normativa vigente".

Quanto ai rapporti tra l'art. 24, comma 5 della L. r. 14/1988 e l'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 la giurisprudenza ha chiarito anzitutto che, per la realizzazione di interventi, opere e costruzioni in aree protette, come i parchi regionali, sono necessari tre distinti autonomi provvedimenti, ovvero il permesso di costruire, l'autorizzazione paesaggistica e il nulla osta dell'ente parco. Questi ultimi due atti amministrativi sono autonomi ad ogni effetto, essendo atti diversi fra loro sia dal punto di vista procedimentale, sia dal punto di vista delle loro finalità: in particolare, mentre il nulla osta serve ad accertare la compatibilità tra le disposizioni del piano e del regolamento e le opere da realizzare, l'autorizzazione è diretta a stabilire la possibilità d'inserimento delle stesse opere nell'ambito panoramico.

La giurisprudenza ha anche affermato che la diversità dei due atti amministrativi non impedisce alla regione di stabilire con propria legge l'unificazione dei due procedimenti, assegnando al nulla osta anche il valore di autorizzazione paesaggistica (Cass. pen., Sez. III, 48002/2014, 12917/1998, 83/1999; Cons. Stato, sez. IV, 714/2005; Corte Cost., 67/1997).

In questo caso, l'organo designato deve svolgere una duplice completa valutazione, al termine della quale, però, non si avrà un unico provvedimento, ma un documento che racchiude due atti autonomi sotto ogni profilo, anche sanzionatorio.

Il sistema delineato dal D. Lgs. 42/2004 è in linea di principio compatibile con l'unificazione delle competenze autorizzatorie in capo ad un unico soggetto in quanto, come già ricordato, l'art. 146, comma 6 prevede che la Regione possa delegare l'esercizio del potere di autorizzazione paesaggistica ..... *agli enti parco* ...".

Nella Regione Sicilia la delega agli enti parco dell'esercizio del potere di autorizzazione paesaggistica sembrerebbe tuttavia non essere necessaria in considerazione della preesistenza del più volte citato art. 24 comma 5 l. r. n. 14/1988.

Stante la previgenza dell'art. 24, comma 5 della L. r. 14/1988 e nonostante l'entrata in vigore dell'art. 146 d. lgs. n. 42/2004, resterebbe quindi affidato ad un unico soggetto, l'Ente parco, il compito d' svolgere la duplice valutazione autorizzatoria del progetto cui si è sopra fatto cenno.

Sembra infatti problematico sostenere che, per effetto della normativa statale sopravvenuta, debba essere mantenuta distinta la titolarità al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da quella al rilascio del nulla osta dell'Ente Parco.

La concentrazione in unico soggetto, l'Ente parco, del compito di svolgere la duplice valutazione autorizzatoria del progetto, per un verso, è, come si è detto, prevista dallo stesso art. 146 d. lgs. n. 42/2004, e per altro verso, era sostanzialmente già prevista dall'art. 24 comma 5 della L. r. 14/1988 legge regionale speciale. Sembra quindi conseguenziale concludere che anche l'autorizzazione paesaggistica debba essere rilasciata dall'ente parco.

Resta da definire il quadro delle disposizioni disciplinanti il procedimento demandato all'ente parco al fine di chiarire se esso possa ritenersi implicitamente modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 146 d. lgs. n. 42/2004 che contiene una nuova disciplina del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica previo parere della Soprintendenza.

Va a tal proposito considerato che l'art. 24 comma 5 l.r. n. 14 del 1988 prevedeva già che il rilascio del nulla osta avvenisse previo parere di un organo tecnico con competenze in materia paesaggistica.

L'art. 11 L. r. 98/1981 disciplinava infatti la composizione del comitato tecnico-scientifico, organo dell'Ente Parco "*nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente*" e prevedeva che ne facesse parte il "*sovrintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, o suo delegato*".

L'art. 16 L. r. 98/1981, stabiliva i compiti del comitato tecnico-scientifico che esprimeva "*parere, su richiesta degli organi del parco e del direttore, su ogni questione riguardante i valori*

ambientali e lo sviluppo delle risorse ambientali del parco. Il parere è obbligatorio sulle materie oggetto del regolamento del parco di cui all'articolo 10 [...]". L'art. 10, comma 1, lett. a) prevede che il regolamento del parco disciplini i "*lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere*" e quindi in definitiva prevedeva il parere obbligatorio del comitato tecnico scientifico sui progetti di opere da realizzare all'interno del parco.

In conclusione nell'ambito del procedimento di rilascio del nulla osta *ex* art. 24, comma 5, L. r. 14/1988, il presidente del parco era tenuto a chiedere il parere del comitato tecnico-scientifico, comitato del quale faceva parte anche il Soprintendente o un suo delegato. Ciò rendeva il procedimento previsto dall'art. 24 l.r. 14/1988 sostanzialmente sovrapponibile a quello previsto in via ordinaria dall'art. 146 d. lgs. n. 42/2004 che prevede invece il parere della Soprintendenza.

Il legislatore regionale è intervenuto sul procedimento disciplinato dall'art. 24 comma 5 della L. r. n. 14/1988 dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 42/2004 per due volte.

La prima volta con l'art. 11 l. r. n. 14/2006 ha modificato il procedimento di rilascio del nulla osta da parte dell'ente parco prescrivendo che il nulla osta venga rilasciato previo parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

La legge regionale n. 14/2006 non sembra costituisca esercizio di potestà legislativa in materia di tutela del paesaggio, e l'intervento normativo sembra piuttosto dettato dall'esigenza di garantire, nel procedimento autorizzatorio di cui è titolare l'ente parco, l'intervento dell'autorità preposta alla tutela del vincolo idrogeologico.

Del resto la tutela dell'interesse paesaggistico era garantita all'interno del procedimento dal parere obbligatorio del Comitato Scientifico di cui facevano parte il Soprintendente o un suo delegato.

La seconda volta il legislatore regionale è intervenuto con l'art. 11, comma 30 della Legge finanziaria regionale 26/2012 che ha soppresso i comitati tecnico-scientifici. La stessa legge ha però attribuito "*tutte le funzioni da questi esercitati, unitamente a quelle previste dagli articoli 4 e 16 della legge regionale 98/1981*", al Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (CRPPN), che la stessa L. r. 98/1981, all'art. 3, ha istituito "*presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente*".

Il legislatore regionale ha quindi mostrato di voler confermare, dopo l'entrata in vigore del codice ambientale, l'esistenza di un regime speciale dell'autorizzazione paesaggistica all'interno dei parchi, prevendendo la funzione consultiva di un apposito organo regionale dotato di specifiche competenze tecniche, previsione sostanzialmente in linea con quella generale della legislazione statale (applicabile in difetto di specifica disciplina regionale anche nella Regione Sicilia), che prescrive il parere della Soprintendenza.

Il legislatore regionale ha quindi confermato che l'ente parco può concedere l'autorizzazione paesaggistica solo previa acquisizione del parere di un organo tecnico di cui non fa parte il rappresentante della Soprintendenza, ma che, a differenza del comitato tecnico scientifico (organo dell'ente parco) è un organo regionale esterno, del quale fa parte il Direttore Regionale per i Beni culturali e Ambientali o un suo delegato.

Sostiene codesta Soprintendenza che l'Ente Parco non chiederebbe o non potrebbe chiedere il parere del Consiglio Regionale per la protezione del patrimonio naturale, consiglio che non sarebbe stato ricostituito e che quindi, in tale contingenza, dovrebbe chiedere, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il parere della Soprintendenza, e ciò in applicazione della regola generale posta dall'art. 146 d.lgs. n. 42/2004.

A tal proposito occorrerebbe accertare se e per quale ragione non venga acquisito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, atteso che su internet è stato rinvenuto un D.A. del 16.1.2017 che avrebbe nominato i componenti dell'organo.

La questione, fermo restando i chiarimenti che si vorranno rendere sul punto a questa Avvocatura e fatte salve le precisazioni da formulare in esito a tali eventuali chiarimenti, può comunque essere affrontata in astratto.

La tesi sostenuta da codesta Soprintendenza, nel caso in cui l'ente parco non chiedesse il parere del CRPPN o non potesse chiederlo per la sua mancata ricostituzione, si fa carico di un'esigenza di tutela dell'interesse paesaggistico che ha un fondamento reale.

In effetti l'art. 146 d. lgs. n. 42/2004 prevede in generale che in presenza di vincolo paesaggistico l'autorizzazione paesaggistica venga rilasciata (dalla Regione o dall'ente delegato dalla regione) previo parere della Soprintendenza.

La normativa regionale speciale vigente nel 2004, al momento dell'entrata in vigore del codice dei beni culturali e del paesaggio, prevedeva che nel territorio dei parchi l'autorizzazione venisse rilasciata dall'ente parco previo parere del comitato tecnico scientifico del parco di cui faceva parte il soprintendente.

Proprio la previsione dell'esercizio di tale funzione consultiva consentiva a ben vedere di ritenere non applicabile la previsione generale dell'art. 146 che prescrive il parere della Soprintendenza sul rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

E' cioè la previsione, da parte della legge speciale, di una funzione consultiva, specificativa di quella disciplinata dalla norma generale ma ad essa sostanzialmente assimilabile, che consentiva la mancata applicazione delle previsioni della legge generale successiva.

Nel 2012 con successiva legge regionale i comitati che esercitavano la funzione consultiva in questione sono stati soppressi e le relative funzioni sono state assunte dal Consiglio regionale per

la protezione del patrimonio naturale del quale fa parte il direttore regionale per i Beni culturali e Ambientali o un suo delegato, e che nell'esercizio della sua funzione consultiva è chiamato a garantire anche la corretta valutazione dell'interesse paesaggistico.

Ne consegue che condizione di legittimità per il rilascio del nulla osta da parte dell'ente parco è l'acquisizione del parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, il che costituisce pur sempre una specificazione del principio generale per il quale l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata previo parere di un organo tecnico chiamato a valutare l'impatto paesaggistico dell'opera da realizzare nell'area vincolata.

Qualora l'acquisizione al procedimento autorizzatorio del parere dell'organo tecnico specificamente preposto alla tutela dell'interesse paesaggistico, sia pure diverso da quello previsto dalla legge generale, non fosse possibile per effetto della mancata costituzione dell'organo, si porrebbe il problema di come ovviare alla mancanza di un presupposto di legittimità del provvedimento autorizzatorio.

L'acquisizione del parere della Soprintendenza che, in assenza di una normativa regionale organica in materia di tutela del paesaggio, esercita nella Regione Sicilia in via generale la funzione consultiva per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche sulla base della legge statale, sembra soluzione interpretativa ragionevole giustificata proprio dall'impossibilità di fare applicazione della normativa speciale e dalla conseguente necessità di acquisire il parere facendo applicazione della normativa generale.

In esito all'esame dell'articolato quadro normativo di cui si è dato conto, quadro che probabilmente necessiterebbe di un intervento legislativo di chiarificazione, sembra quindi ragionevole concludere che, la soluzione interpretativa più equilibrata sia ritenere che il nulla osta dell'ente parco abbia valore anche di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 d. lgs. n. 42/2004 e che debba essere rilasciato dall'Ente Parco previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, e che, in caso di mancata costituzione o di impossibilità di funzionamento di tale organo, sia quantomeno opportuno chiedere il parere della Soprintendenza.

Si attesta che alla redazione del presente parere ha collaborato il dott. Marco Losi.

L'Avvocato dello Stato Incaricato

Antonio Giangemi

L'Avvocato Distrettuale dello Stato

Giovanna Cuccia

Prot. 8021 del 07/02/2019

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identita Siciliana
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali
Viale Boccetta, 38 - 98121 Messina
tel. +39 09036746411 – fax +39 090363589
www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprime
PEC:soprime@certmail.regione.sicilia.it

Unità Operativa 4
Sezione Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici
soprime.uo4@regione.sicilia.it

Qu 54
F. → 55
4/2/19

Rif. prot. n. del

Prot. n. 0000458 del 24 GEN. 2019

Prot. int. U.O. 4 . n. 0000513 del 22 GEN. 2019

Allegati n. 4

Oggetto: Tutela delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ricadenti all'interno dei Parchi Regionali - Competenza rilascio pareri.

25 GEN. 2019

Ente Parco Fluviale dell'Alcantara
FRANCAVILLA DI SICILIA
parcoalcantara@pec.it

Ente Parco dei Nebrodi
S. AGATA MILITELLO
info@pecparcodeinebrodi.it

e p.c.

Dipartimento Regionale BB.CC.e I.S
Dirigente Generale
PALERMO
dip.beniculturali@pec.regione.sicilia.it

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
PALERMO
assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it

A riscontro del quesito posto da quest'ufficio in ordine alla questione riguardante quanto in oggetto, con nota prot. 3134/2018, che si allega, l'Avvocatura dello Stato di Messina ha fatto conoscere le proprie determinazioni nel merito.

Atteso che l'Art. 11 c. 30 della L.R. 26/2012 ha soppresso i comitati tecnico-scientifici in seno agli enti parco, trasferendone le relative funzioni al Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale, tra i cui componenti è prevista la figura del direttore regionale (o suo delegato) per i Beni Culturali ed Ambientali, e tenuto conto che il suddetto Consiglio è stato ricostituito con D.A. n. 8 del 16 Gennaio 2017, si invitano codesti Enti Parco ad attenersi alle procedure previste per legge e riassunte nelle conclusioni contenute nella sopra citata nota dell'Avvocatura, acquisendo il parere tecnico presso il citato Consiglio nei casi in cui gli interventi da autorizzare all'interno del perimetro del parco ricadano anche su aree soggette a tutela discendente dal D. Lgs. n° 42 del 22/01/04.

In alternativa, in caso di mancato funzionamento del sopra citato organo regionale, codesti Enti vorranno richiedere il parere di questa Soprintendenza.

Il Dirigente Responsabile della U.O. 4
Arch. Maria Mercurio

Il Soprintendente
Arch. Orazio Micali

Arch. P. Leotta

Responsabile procedimento Arch. Maria Mercurio DPRS n 19 del 28/02/2012 GURS n 14 del 06/04/2012

Stanza Piano 2° Tel 3356641325 Durata Adozione Ritardo

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprime@regione.sicilia.it Responsabile Arch. Irene Ruggeri

Stanza 433 Piano 1° Tel +3909036746433 Orario e giorni ricevimento Lunedì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30